

Art. 17 Festività nazionali ed infrasettimanali

Sulla richiesta di chiarimento:

Proposta FIDALDO-Domina

Comma 4 (diventa Comma 2): Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.

Comma 2 attuale : diventa Comma 3 e così via.